



LEGGE REGIONALE

" Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione
del piano urbanistico territoriale ".

LEGGI REGIONALE

" Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale ".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Fino all'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale della Regione Puglia di cui all'art. 4 dello Statuto e comunque nel limite di cinque anni, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei Comuni non provvisti di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvati, all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal confine del demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare.

Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la licenza di cui all'art. 31 della legge 17/8/1942, n° 1150 e successive modificazioni nonché alle altre opere per le quali non è necessario il rilascio di licenza ed ha la durata di cinque anni.

Art. 2

Sono ammesse deroghe limitatamente all'esecuzione di opere pubbliche di accesso al mare.

Art. 3

L'autorizzazione in deroga, di cui al precedente articolo,

è accordata dal Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale, previo nulla-osta del Presidente della Giunta Regionale, e su proposta dell'Assessore all'Urbanistica.

Art. 4

Nel caso di Comuni provvisti di Piano Regolatore generale approvato o di Programma di Fabbricazione approvato, fatta eccezione per le opere pubbliche, ogni licenza per edificare all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo e dal ciglio più elevato sul mare, è subordinata, sino all'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale della Regione all'autorizzazione di piani di lottizzazione o piani particolareggiati da parte della Regione medesima.

Art. 5

Per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli, le licenze di costruzione, relative alle opere interessate dal presente divieto, decadono, salvo che non siano stati legittimamente iniziati i relativi lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge e che le opere vengano ultimate, in ogni loro parte, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica vigente in merito alle costruzioni irregolarmente autorizzate o abusivamente eseguite.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed'entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 23 luglio 1974
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura